

01143-24



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

ROSA PEZZULLO

- Presidente -

Sent. n. sez. 2951/2023

TIZIANO MASINI

- Relatore -

UP - 07/11/2023

ALFREDO GUARDIANO

R.G.N. 25087/2023

MARIA TERESA BELMONTE

RENATA SESSA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:



avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI

che ha concluso chiedendo

udito il difensore

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 risposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Ritenuto in fatto

[REDAZIONE] ha promosso ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce che – in parziale di riforma della sentenza del locale Tribunale – ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione al delitto di cui all'art. 610 cod. pen. – capo 1) – e confermato l'impugnata sentenza di affermazione di reità con riferimento al delitto di cui all'art. 570 cod. pen., per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza ai due figli minori, nati dal matrimonio con [REDAZIONE] - capo 2) - oltre alla condanna generica al risarcimento del danno in favore della parte civile [REDAZIONE] e alla corresponsione, a favore di quest'ultima, di una provvisionale di euro 8.700; a riguardo di quest'ultima statuizione, la Corte territoriale ha poi emesso provvedimento di correzione di errore materiale e ha precisato residuarsi, quanto all'aspetto della sanzione criminale, la pena di mesi tre, giorni quindici di reclusione ed euro 300 di multa in ordine al delitto di cui all'art. 570 cod. pen.. Tramite difensore, sono stati articolati 6 motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente indispensabili a sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen... .

1. Il primo motivo ha dedotto i vizi di inosservanza della legge penale e di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità per il delitto di cui all'art. 610 cod. pen., in quanto le risultanze processuali dimostrerebbero un andamento dei fatti differente rispetto a quello contestato, eventualmente riconducibile al reato di minaccia e di percosse; e nemmeno la minaccia sussisterebbe, perché talune espressioni verbali – citate nell'imputazione – sarebbero state pronunciate molti mesi prima del luglio 2015, con la conseguente tardività della querela, mentre altre sarebbero prove di potenzialità intimidatrice e – unitamente alle violenze fisiche – non sarebbero state provate in modo appagante, vuoi per le incertezze palesate dalla persona offesa, vuoi per l'inconducenza del certificato medico del 10 luglio 2015, a fronte di un episodio verificatosi in data 8 luglio, vuoi, ancora, perché le risultanze del documento sanitario non sarebbero rispondenti alla dinamica dell'aggressione riferita dalla parte civile e dai testimoni ascoltati.

2. Il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione - anche sotto il profilo del travisamento della prova - in relazione al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa dal reato di cui all'art. 610 cod. pen., dalle quali sarebbero emerse rilevanti incongruenze a riguardo della titolarità degli esercizi commerciali – di fatto del marito imputato, che aveva delega ad operare sul conto corrente dell'impresa.

3. Il terzo motivo ha lamentato i vizi di violazione della legge penale e della motivazione con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 570 cod. pen., in quanto l'istruttoria dibattimentale avrebbe dimostrato che l'imputato avesse in realtà pagato integralmente le spese straordinarie relative al mantenimento della prole – e non la metà, come previsto dal Tribunale civile – e che, per il resto, egli si sarebbe trovato in una condizione di incapacità economica assoluta, conseguente alla decisione della parte civile di interrompere

l'attività aziendale di famiglia, alla quale avrebbe comunque tentato di far fronte, contribuendo correttamente all'adempimento degli obblighi di natura familiare.

4. Il quarto motivo si è doluto dell'inosservanza della legge penale a causa del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, di cui l'imputato sarebbe invece meritevole per gli apporti forniti al sostentamento della famiglia, anche nella conduzione dell'attività commerciale.

5. Il quinto motivo si è soffermato sul vizio di violazione di legge in relazione alle statuizioni civili, in quanto la Corte d'appello avrebbe erroneamente respinto il motivo di gravame concernente la duplicazione del titolo risarcitorio, con particolare riferimento all'entità della provvisionale determinata in primo grado, pur all'importo del contributo non versato per il mantenimento della famiglia, già oggetto da provvedimenti presidenziali urgenti in sede civile, confermati con la sentenza e sulla scorta dei quali la parte civile avrebbe attivato iniziative esecutive.

6. Il sesto motivo ha richiamato i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen., perché la Corte d'appello avrebbe optato per la procedura di correzione dell'errore materiale al fine di emendare illegittimamente una lacuna sostanziale del dispositivo della sentenza di secondo grado, che si sarebbe così pronunciata "su un capo rimasto impregiudicato", incorrendo in una nullità.

Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa Francesca Ceroni, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo e il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, sono generici e manifestamente infondati.

Va in proposito ricordato il consolidato principio in base al quale, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Cass. sez.2, n.37925 del 12/6/19, E.; sez. S, n.40005 del 7/3/14 Lubrano Di Giunno; sez.3, n.44418 del 16/7/13, Argentieri; sez.2, n. 5606 del 8/2/07, Conversa e altro).

L'integrazione tra le due motivazioni si verifica allorchè i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei rispetto a quelli utilizzati dal primo giudice e/o con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi adottate o ai passaggi logico-giuridici della decisione, e - a maggior ragione - quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e chiarite nella decisione di primo grado, in risposta ai quali è consentita anche la motivazione *per relationem*, sempre che tale rinvio non comporti una sottrazione alle puntuale censure prospettate in sede di impugnazione.

È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Cass. sez. 4, n. 18826 del 9/2/12).

Ebbene, il motivo di ricorso riproduce, in gran parte anche testualmente, le ragioni di gravame esposte con riferimento all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 610 cod. pen., senza in nulla confrontarsi con l'articolato della sentenza di primo grado, che ha inglobato tutte le condotte realizzate dall'imputato - circostanziate dalle dichiarazioni della persona offesa - nell'unitaria prospettiva di estromettere la [REDACTED] anche materialmente, dalla gestione dei negozi di abbigliamento di sua formale titolarità, in definitiva inducendola ad interromperne l'attività.

A pag. 2,3, 4 e 5 il primo giudice ha elencato i singoli episodi, ancorchè non contestuali o ravvicinati nel tempo, costituiti da ripetute ingiurie e minacce, anche di discreta gravità ("e se *la facciamo a pezzettini e la buttiamo oppure la bruciamo?*") e dalle violenze fisiche - collocate nell'ultima fase, del luglio 2015 - univocamente strumentali ad accantonarne e screditare il ruolo all'interno degli esercizi commerciali e, nella sostanza, a precluderne l'accesso ("*la [REDACTED] ha spiegato che la finalità del [REDACTED] era quella di gestire i negozi con la [REDACTED] [...] estromettendo la moglie [...]. In tale situazione la [REDACTED] decise di chiudere la sua attività commerciale.*").

Tale ricostruzione è stata condivisa dalla motivazione della sentenza impugnata, sia pure dimensionata sul meno rigoroso *standard probatorio* della materia civile per effetto della declaratoria di intervenuta prescrizione del reato di violenza privata, in presenza della costituzione di parte civile - che a pag. 3 ha osservato che "*avuto riguardo alla testimonianza resa dalla persona offesa e riscontrata dal referto medico acquisito in atti, appare sorretta da maggiore probabilità la conclusione che - dopo la separazione dalla [REDACTED] e considerata l'elevata conflittualità nella coppia- il [REDACTED] le avesse impedito di accedere agli esercizi commerciali di cui la stessa era titolare, ma alla cui gestione contribuiva anche l'imputato che risultava formalmente alle dipendenze della moglie*".

Perdono dunque di influenza e concludenza - in uno con la critica di aspecificità testè declinata - le censure difensive che investono la risalente temporale di taluni segmenti storici rispetto

alla data di formalizzazione della denuncia-querela e quelle che tendono ad offrire una diversa qualificazione giuridica delle condotte, tutte invero orientate al conseguimento dell'obiettivo, raggiunto, di allontanare la persona offesa dalla conduzione delle attività commerciali di sua pertinenza.

Le doglianze relative alla valutazione di attendibilità della persona offesa dal reato sono, a loro volta, travolte dal giudizio di manifesta infondatezza, per un verso perché è radicato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214) che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non trovano applicazione relativamente alle dichiarazioni della parte offesa: queste ultime possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto. Il vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva; può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa — come accaduto nel caso di specie — si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato.

Con una doverosa ponderazione, ragionevole, persuasiva e certamente immune da vizi di manifesta illogicità intrinseca, i giudici dei gradi di merito si sono espressi favorevolmente per la credibilità del narrato della persona offesa, correttamente sottoposta al più approfondito vaglio di convalida esterna, rappresentata dalle certificazioni mediche dell'ospedale — compatibili con quanto da lei denunciato — dal contributo testimoniale della guardia giurata [REDACTED] che ha assistito alle veementi interferenze dell'imputato nella fase di dismissione dell'attività commerciale e (quantomeno) da quello del fratello [REDACTED] che ha riferito di "aver visto la sorella con dei lividi e che piangeva (circostanza che ben si concilia con le aggressioni menzionate dalla [REDACTED] ad opera del [REDACTED]" (pag.4 sent. primo grado, con cui ha convenuto la sentenza di secondo grado).

Per altro verso, nessuna consistenza possiedono le lagnanze che si soffermano sul profilo della effettività della riconducibilità della gestione dell'azienda in capo all'imputato, dal momento che — in disparte la marginalità della discrasia ai fini dello scrutinio di affidabilità del propalato della vittima del reato — la [REDACTED] era certamente titolare dell'impresa individuale, tanto è vero che ha curato, con padronanza, tutte le formalità relative alla cessazione dell'attività.

3. Le conclusioni appena rassegnate si riverberano sull'apprezzamento del terzo motivo di ricorso, generico, non consentito dalla legge e affetto da manifesta infondatezza.

La sentenza di primo grado — e il profilo non costituisce oggetto di mirata contestazione — ha affermato che "dal dicembre 2015 e fino al maggio 2018 l'imputato ha omesso ogni

versamento in favore della moglie e dei figli, a titolo di mantenimento" (pag.5) e la sentenza della Corte territoriale – pag. 3 e 4 - ha ribadito che "la sentenza deve essere confermata perché l'imputato ha documentato di aver assolto all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli solo a partire dal giugno 2018", come da ricevute esibite dalla [redacted]

Pertanto, le deduzioni difensive – in virtù delle quali l'imputato avrebbe assolto all'integrale copertura delle spese straordinarie – oltre a non misurarsi con il tessuto argomentativo del doppio grado di merito, attraverso evanescenti richiami alle acquisizioni documentali, neppure indicate all'atto di impugnazione – tendono a sollecitare una inammissibile incursione nella ricostruzione degli elementi di prova, perché esula dai poteri di questa Corte la "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di un diverso e per il ricorrente più adeguato apprezzamento delle risultanze processuali (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, O., Rv. 262965).

Quanto, poi, alla pretesa condizione di impossibilità economica dell'obbligato, la Corte di merito, con enunciati ineccepibili, ha richiamato il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale "in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 cod. pen., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti che non può ritenersi dimostrata sulla base della mera documentazione dello stato formale di disoccupazione dell'obbligato" (*ex multis*, Cass. sez. 6, n. 49979 del 09/10/2019, G., Rv. 277626); e ne ha tratto la considerazione che costui, tutt'altro che indigente, abbia anzi dato dimostrazione di parziale adempimento di alcune spese e di aver assolto ai propri doveri dall'anno 2018, sintomo di concrete potenzialità finanziarie.

Il ricorrente si è limitato, sul punto, ad allegare una condizione economica "non buona", del tutto inappagante ai fini del riconoscimento della non punibilità dell'omissione, a lui ascrivibile quand'anche collegabile alla interruzione dell'attività commerciale, effetto delle fratture intrafamiliari già descritte.

4. Il quarto motivo, che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della Corte di Cassazione, nel motivare la negazione del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 6 sentenza primo grado, pag. 4 sentenza di appello). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice può legittimamente motivare la reiezione della richiesta di concessione delle attenuanti generiche

con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della diminuente, non è più esauriente il solo dato dell' insussistenza di precedenti penali (Cass. sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489).

5.Il quinto motivo è generico e manifestamente infondato, poiché la statuizione relativa alla provvisionale non è impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente deliberativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (cfr. tra le ultime Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773), devoluto alla sede civile; peraltro, l'appunto formulato dal motivo d'impugnazione si rivela anche vago ed indeterminato, perché non sono state documentate e precise, anche nella loro evoluzione, le differenti iniziative che, nella procedura civile, la parte lesa avrebbe adottato per l'ottenimento del dovuto ristoro.

6. Anche il sesto e ultimo motivo è manifestamente infondato.

L'ordinanza che ha disposto la correzione del dispositivo è ampiamente riconducibile al novero dei provvedimenti che non vi apportano modificazioni essenziali, dal momento che riflette, semplicemente precisandone l'esplicitazione formale ed in assenza di contrasto con la parte motiva (che infatti menziona l'inciso "residua a carico del [REDACTED] in relazione al delitto di cui all'art. 570 c.p. la pena di tre mesi e giorni quindici di reclusione ed euro 300,00 di multa determinata dal primo giudice"), il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata, che ha inteso confermare il verdetto di primo grado a riguardo dell'affermazione di colpevolezza e del trattamento sanzionatorio – determinato in modo autonomo e distinto rispetto a quello del reato dichiarato estinto per prescrizione – per quanto attiene al delitto di cui all'art. 570 cod. pen..

7.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle amende.

8.L'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (la quale ha depositato una tempestiva memoria attraverso la quale ha contrastato la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino); spese che, tenuto conto della natura del processo e

dell'opera prestata (studio e deposito di una articolata memoria) possono liquidarsi in complessivi euro 4500, oltre accessori di legge.

9. La natura dei reati impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, che si dispone d'ufficio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, [REDACTED] anche nella qualità di genitore dei figli minori, che liquida in complessivi euro 4500, oltre accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d. lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma, il 7/11/2023

Il consigliere estensore
Tiziano Masini

Il Presidente

Rosa Pezzullo

